

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 269/2003:

**NOVITA' IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E
AFFRANCAMENTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

dispensa a cura

dello Studio di consulenza tributaria e legale "Deotto Magrini David & Associati"

Indice

IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETONE

I soggetti	pag.	3
Le condizioni per l'adesione	pag.	4
Gli effetti	pag.	6
La decadenza dai benefici	pag.	9
L'inasprimento delle sanzioni	pag.	9

NUOVA PROROGA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

La normativa di riferimento	pag.	10
L'ambito oggettivo	pag.	11
L'ambito soggettivo	pag.	11
Il possesso al 1° gennaio 2003	pag.	12
La perizia di stima	pag.	12
I termini per l'effettuazione della perizia	pag.	12
L'oggetto della perizia ed il valore da assumere	pag.	14
Il costo della perizia	pag.	14
L'imposta sostitutiva	pag.	15
La determinazione dell'imposta sostitutiva	pag.	16
La determinazione dei capital gains	pag.	16
L'attuale regime impositivo	pag.	17
La riforma fiscale	pag.	18

La presente dispensa è stata chiusa alla data del 1 dicembre 2003.

IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 è stata pubblicata la legge di conversione (n. 326 del 24 novembre 2003) del decreto legge n. 269/2003, che accompagna la manovra Finanziaria per il 2004 e che contiene, tra l'altro, le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge, sono state introdotte diverse modifiche al testo originario dell'articolo 33 del DI 269/2003, che disciplina il concordato preventivo, tra le quali vanno segnalate, in particolare, l'eliminazione della soglia di tassazione esente per i contribuenti che effettuano l'adeguamento in dichiarazione ai ricavi minimi previsti per il 2003, un ampliamento dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria, nonché l'inasprimento delle sanzioni connesse alla mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali.

I contribuenti avranno inoltre maggior tempo per decidere se aderire o meno al concordato preventivo: il termine ultimo per l'adesione viene infatti stabilito al 16 marzo 2004.

Peraltro, la disciplina del concordato preventivo, come delineata a seguito della conversione in legge del cosiddetto "decretone" di fine anno, sembra destinata a subire ulteriori modifiche, che verranno presumibilmente introdotte nella legge Finanziaria per il 2004.

Di seguito, viene riesaminata la disciplina del concordato preventivo biennale, già oggetto della circolare Italstudio del 6 ottobre 2003, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 326 del 2003

I soggetti

Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con l'esclusione dei contribuenti che:

- non risultavano in attività il 31 dicembre 2000;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Al fine della determinazione di detto limite di ricavi non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1,

- lett. c) del Tuir, ossia dei corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti commerciali;
- hanno utilizzato regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
 - non si impegnano a rispettare le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 33 del DI 269/2003 (concernenti l'obbligo di dichiarazione di un reddito minimo e di un ammontare minimo di ricavi o compensi) per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

Va rilevato che, in linea generale, risultano ammessi al concordato preventivo i soggetti che rientrano nei limiti dimensionali previsti per l'applicazione degli studi di settore.

In particolare, detti limiti (ricavi o compensi di ammontare minore o uguale a 5.154.569,00 euro) vengono stabiliti per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, che, come vedremo, costituisce l'anno di riferimento al fine della determinazione dell'ammontare minimo dei ricavi (o compensi) e dei redditi che il contribuente deve dichiarare negli anni oggetto di concordato. Per i periodi d'imposta successivi non sussiste invece tale limitazione. Sembrerebbe pertanto che un soggetto che, ad esempio, nel 2001 ha conseguito ricavi per 5 milioni di euro (quindi sotto la soglia dei 5.154.569 euro) possa utilizzare l'istituto anche se nel 2003 i suoi ricavi risultano raddoppiati.

Inoltre, possono accedere al concordato preventivo sia i soggetti Irpef che i soggetti Irpeg, ancorché per questi ultimi, l'adesione al concordato non comporta, come vedremo, alcun vantaggio in termini di minore tassazione.

Le condizioni per l'adesione

Una delle modifiche apportate al concordato preventivo in sede di conversione in legge del DI 269/2003 riguarda i termini per l'adesione, che sono stati posticipati dal 28 febbraio al 16 marzo 2004.

Il comma 15 dell'articolo 33 del DI 269/2003, come modificato dalla legge 362/2003, dispone infatti che l'adesione al concordato preventivo dev'essere effettuata mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio ed il 16 marzo 2004, secondo le modalità che verranno determinate con futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere determinate anche le modalità di adeguamento dei ricavi o compensi 2001 a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Infatti, per i soggetti che relativamente al periodo d'imposta 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi "non congrui", l'adesione al concordato preventivo è subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del DI 269/2003, all'adeguamento dei ricavi o compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi. L'adeguamento in questione dev'essere effettuato anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

La presentazione della comunicazione di adesione impegna il contribuente a dichiarare, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato, ossia per il periodo in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo, determinati ricavi o compensi minimi, nonché un reddito minimo. Detti importi sono calcolati sulla base di quelli relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, secondo le modalità stabilite dal comma 4 dell'articolo 33.

In particolare, ferma restando la dichiarazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro, viene richiesto che nel primo periodo d'imposta (periodo in corso al 1° gennaio 2003) il contribuente dichiari ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati del 9 per cento, nonché un reddito non inferiore a quello dichiarato nello stesso periodo, maggiorato almeno del 7 per cento. Tale condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.

Relativamente al secondo periodo d'imposta oggetto di concordato (2004), si richiede che i ricavi conseguiti o dichiarati nel 2003 (ovvero nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato preventivo) vengano ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento e che il reddito relativo al 2003 sia incrementato almeno del 3,5 per cento, ferma restando la dichiarazione di un reddito almeno pari a 1.000 euro.

Anche per il secondo periodo è consentito raggiungere il livello minimo di reddito richiesto a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per quanto riguarda invece il raggiungimento del livello minimo dei

ricavi o compensi previsti per lo stesso periodo, l'adeguamento in dichiarazione può essere effettuato soltanto se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Il comma 6 dell'articolo 33 del DI 269/2003 dispone inoltre che ai fini di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo (ricavi, compensi e reddito dichiarati per il 2001), occorre tener conto anche degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge n. 289/2002. Non rilevano, invece, le dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

In relazione all'ammontare dei ricavi, occorre rilevare che, per quanto disposto dall'articolo 33, comma 14, del DI 269/2003, agli effetti del concordato preventivo rilevano i ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo, ossia:

- i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti commerciali;
- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni che danno origine a ricavi;
- i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Quanto alla determinazione dei compensi percepiti nell'attività di lavoro autonomo, il riferimento è al comma 1 dell'articolo 50 del Tuir.

Gli effetti

L'adesione al concordato preventivo determina le seguenti conseguenze:

- la previsione di una tassazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri d'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La tassazione agevolata consiste nell'applicazione all'eccedenza di reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato rispetto al periodo d'imposta 2001:

- di un'aliquota, determinata separatamente, pari al 23 per cento per i soggetti Irpef ;
- di un'aliquota, sempre determinata separatamente, pari al 33 per cento per le società di capitali (soggetti Ires), nonché per i soggetti Irpef qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 risulti superiore a 100 mila euro.

Si noti che, per i soggetti Ires, i vantaggi in termini di minore tassazione risultano, di fatto, nulli considerato che la riforma fiscale prevede comunque un'aliquota Ires pari al 33 per cento.

La norma prevede, inoltre, delle disposizioni agevolative in merito ai contributi previdenziali. Viene stabilito che sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.

Ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo viene concesso l'ulteriore beneficio della sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Questo a partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato.

Rimane comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.

A proposito degli scontrini e delle ricevute fiscali, deve essere rilevato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269, cioè dal 2 ottobre 2003, è stata disposta la soppressione della previsione di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997 riguardante la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale. Tale soppressione, in virtù, del generale principio del *favor rei*, dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente al 2

ottobre 2003, semprechè la violazione non sia divenuta definitiva e la sanzione non sia stata pagata (articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 472/1997)

L'adesione al concordato preventivo ha altresì l'effetto di limitare i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ai soli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), e 40 del Dpr 600/1973 esperibili in caso di:

- non corrispondenza tra dati di bilancio ed elementi indicati in dichiarazione;
- non corretta applicazione delle norme sul reddito d'impresa;
- incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultante in modo certo e diretto da verbali e questionari, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi dal contribuente su richiesta dell'ufficio, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'Ufficio;
- incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultante dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 del Dpr 600/1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall' Ufficio nei modi previsti dall' art. 32 dello stesso Dpr 600/1973
- qualora dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 risulti che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione le scritture contabili.

L'amministrazione finanziaria mantiene i medesimi poteri di accertamento anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: restano infatti applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo e quarto del Dpr 633/1972, che prevedono la rettifica della dichiarazione Iva in ipotesi analoghe a quelle sopra evidenziate.

Rimangono altresì applicabili le norme di cui al Dpr 10 novembre 1997, n. 441, recante la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

La decadenza dai benefici

Nel caso in cui il contribuente che ha aderito al concordato preventivo non raggiunga il reddito imponibile minimo e la soglia di ricavi o compensi minimi previsti dal comma 4 dell'articolo 33 del DI 269/2003, deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

Ciò comporta la decadenza dei benefici previsti dalla norma (tassazione agevolata, limitazione dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e sospensione dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali).

In tale ipotesi, inoltre, gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata effettuata la predetta comunicazione.

Viene altresì previsto che il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 33 del DI 269/2003 legittima l'ufficio ad emettere accertamento parziale sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsti dalla stessa norma.

Qualora il mancato raggiungimento dei ricavi o compensi minimi sia dovuto ad accadimenti straordinari ed imprevedibili, viene stabilito che trova applicazione l'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997.

L'inasprimento delle sanzioni

Infine, va rilevato che in sede di conversione in legge del DI 269/2003 sono state inasprite le sanzioni connesse agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

La sanzione del 100 per cento prevista dall'articolo 6, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, o documenti di trasporto ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli

reali, viene elevata al 150 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

NUOVA PROROGA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326) dispone, all'articolo 39, la proroga al 16 marzo 2004 dei termini per l'affrancamento delle partecipazioni, di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (una analoga proroga è stata prevista anche per la rivalutazione dei terreni).

Il precedente termine, da ultimo fissato con il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, era invece quello del 16 maggio 2003.

Per effetto della nuova proroga è quindi concesso più tempo, ai professionisti incaricati, per la redazione ed il giuramento delle perizie di stima necessarie per l'effettuazione della rivalutazione, tenuto conto anche del fatto che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 47/E del 5 giugno 2002, in ipotesi di cessioni di partecipazioni in regime "dichiarativo", il termine ultimo per la predisposizione della perizia rimane quello stabilito per l'effettuazione della rivalutazione (ora 16 marzo 2004), anche qualora la cessione venga effettuata in un momento antecedente.

Delle considerazioni vanno poi fatte in relazione alla convenienza dell'affrancamento, anche perché, secondo le intenzioni del Governo, dal 1° gennaio 2004 dovrebbero entrare in vigore, con l'avvio della riforma fiscale, le nuove disposizioni sulla tassazione del capital gain

Nel presente articolo vengono ripresi gli aspetti più significativi della disciplina sull'affrancamento delle partecipazioni, relazionandoli alla nuova scadenza e alle nuove disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze. Il tutto, tenendo conto dei diversi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (in particolare, con le circolari n. 12/E del 31 gennaio 2002, n. 47/E del 5 giugno 2002 e n. 27/E del 9 maggio 2003).

La normativa di riferimento

L'articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. 269/2003 ha modificato l'articolo 2, comma 2, del D.L. 282/2002, con il quale erano stati a sua volta differiti alcuni dei termini originariamente previsti dalla legge 448/2001.

Per quanto ora disposto dal novellato articolo 2, comma 2, del D.L. 282/2002 “le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 marzo 2004; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 marzo 2004”.

Precedentemente la modifica, l’articolo 2 del D.L. 282/2002 fissava al 16 maggio 2003 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima nonché per il pagamento dell’imposta sostitutiva.

L’ambito oggettivo

Per il combinato disposto dell’articolo 5 della legge n. 448/2001 e dell’articolo 2 del D.L. 282/2002, l’affrancamento delle partecipazioni rileva ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2003.

Possono quindi formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di partecipazioni societarie (azionarie e non) ovvero di diritti o di titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni stesse (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni, ...);
- le partecipazioni non devono risultare negoziate nei mercati regolamentati;
- le partecipazioni devono risultare essere state possedute, dal contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione, alla data del 1° gennaio 2003;
- deve trattarsi di partecipazioni il cui trasferimento a titolo oneroso rientra tra le fattispecie ricomprese tra i redditi finanziari diversi di cui all’art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.

L’ambito soggettivo

Poiché le partecipazioni rivalutabili sono soltanto quelle da cui possono derivare redditi finanziari diversi, i soggetti che possono effettuare l'affrancamento sono principalmente:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- i soggetti non residenti, per le partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il possesso al 1° gennaio 2003

Ulteriore condizione per la rideterminazione agevolata del valore delle partecipazioni è che i titoli risultino posseduti alla data del 1° gennaio 2003; a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto o nuda proprietà).

A tale proposito va tenuto conto che, secondo quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare 12/E/2002 (e ribadito nella circolare 27/E/2003), in caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2003, i donatari e gli eredi non possono essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data e, pertanto, non possono eseguire l'affrancamento.

Questo salvo che il de cuius, già possessore delle partecipazioni alla predetta data, abbia conferito, evidentemente prima del decesso, mandato con rappresentanza per il compimento di tutti gli atti necessari per beneficiare dell'affrancamento agevolato, tra cui, ad esempio, l'incarico alla predisposizione della perizia.

In tal caso, gli eredi potranno assumere il valore rideterminato delle partecipazioni acquisite in eredità come prezzo di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze conseguite nella successiva cessione.

La perizia di stima

L'affrancamento delle partecipazioni consente, di fatto, di calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione in caso di cessione delle partecipazioni "affrancate" sulla base del valore, al 1° gennaio 2003, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato.

Il predetto valore deve risultare da una perizia giurata di stima redatta:

- dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali;
- dagli iscritti nell'elenco dei revisori contabili.

I termini per l'effettuazione della perizia

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 269/2003, la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine massimo del 16 marzo 2004.

Nel caso, però, che il contribuente effettui il trasferimento delle partecipazioni rivalutate tramite un intermediario finanziario abilitato, quest'ultimo può, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 448/2001, tenere conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore d'acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze riceve copia della perizia.

Pertanto, quando il contribuente si avvale, ai fini della tassazione sui capital gains, del regime "amministrato" ovvero di quello "gestito", la perizia deve essere necessariamente redatta e giurata, per ottenere il beneficio fiscale, prima che avvenga la cessione delle partecipazioni e quindi, se del caso, anche prima del termine ultimo del 16 marzo 2004.

Non è invece necessario, ai fini di cui trattasi, che il contribuente provveda a versare, prima della cessione, l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione della partecipazione. Come infatti precisato nella c.m. 12/E del 2002, l'intermediario può utilizzare il costo rivalutato della partecipazione anche qualora, al momento della cessione, l'imposta sostitutiva (dovuta per la rivalutazione) non sia stata ancora versata.

Diverso è invece il caso per le cessioni di partecipazioni per le quali l'imposta sul capital gain viene corrisposta direttamente dal contribuente in adozione del regime "dichiarativo".

In proposito, l'Agenzia delle entrate aveva, in un primo tempo, sostenuto (nella circolare 12/E del 31 gennaio 2002) che la redazione della perizia e il suo giuramento dovevano essere effettuati "comunque prima dell'eventuale cessione della relativa partecipazione", indipendentemente dal regime prescelto per l'assolvimento dell'imposta sul capital gain.

Nella successiva circolare 47/E del 5 giugno 2002 tale orientamento è stato, giustamente, rettificato. Infatti, con la predetta circolare è stato precisato che la necessità di predisporre la perizia prima della cessione delle partecipazioni è riferibile

esclusivamente all'ipotesi in cui il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva sul capital gain, mentre tale condizione non è necessaria "per i contribuenti che versano l'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi".

In quest'ultimo caso, la predisposizione della perizia può quindi essere effettuata anche successivamente alla cessione della partecipazione, purché sempre entro il termine ultimo del 16 marzo 2004.

A tale proposito, è da ritenere che sia possibile attendere fino al termine del 16 marzo anche per le perizie relative a partecipazioni cedute entro il 31 dicembre 2003, poiché anche in tale ipotesi la perizia risulterà comunque predisposta in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (così come esplicitamente richiesto dalla circolare 47/E/2002).

L'oggetto della perizia ed il valore da assumere

La perizia giurata di stima deve riguardare l'intero patrimonio sociale e non la singola partecipazione.

In funzione del patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione. Sul medesimo valore dovrà inoltre essere calcolata l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione della partecipazione.

L'affrancamento può essere anche solo parziale. E' cioè consentito rivalutare (sempre in base al valore di perizia) una parte soltanto delle partecipazioni in possesso alla data del 1° gennaio 2003 (pagando, quindi, l'imposta sostitutiva per il solo valore affrancato).

Se però l'affrancamento parziale è effettuato con riferimento ad una partecipazione qualificata, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura prevista per tale tipologia di partecipazioni (4%), anche qualora l'affrancamento venga fatto limitatamente ad una quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Nella c.m. 12/E/2002 è stato precisato che, in ipotesi di affrancamento parziale, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in tempi diversi, quelli da considerare rivalutati saranno sempre i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

Il costo della perizia

Un ulteriore elemento da considerare nel determinare il valore fiscalmente rilevante conseguente alla rivalutazione delle partecipazioni è, in determinate ipotesi, il costo sostenuto per la perizia. Ai sensi infatti dell'art. 5, comma 5, della legge 448/2001, il predetto costo può, a seconda del soggetto che lo sostiene, essere portato a riduzione del reddito della società partecipata ovvero essere portato ad incremento del valore della partecipazione.

In particolare:

- se la perizia è predisposta per conto della società o ente partecipato, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;
- se, invece, la perizia è eseguita per conto di tutti o di alcuni dei soci (ovvero, in generale, dei possessori dei titoli, quote o diritti), la relativa spesa è portata in aumento del valore della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

L'imposta sostitutiva

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 448/2001, la rivalutazione delle partecipazioni è consentita a condizione che il nuovo valore "sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7".

Perché la rivalutazione delle partecipazioni abbia effetto ai fini della determinazione sui capital gains, i rispettivi possessori sono pertanto tenuti a corrispondere un determinato importo da calcolare sull'intero valore assunto dalla partecipazione a seguito dell'affrancamento e, quindi, sulla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dalla perizia di stima.

Occorre in proposito evidenziare che, come segnalato nella circolare 12/E/2002, l'imposta di cui all'art. 5 della legge 448/2001 "non ha ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in quanto consente soltanto una rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al cedente, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi commisurata al valore effettivo della partecipazione ...".

Da ciò consegue, tra l'altro, l'inefficacia dell'attuale rivalutazione con riguardo a quanto disposto, per i disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 358/1997 (cosiddetto "affrancamento gratuito" del disavanzo di fusione). Pertanto, come chiarito dalla stessa c.m. 12/E/2002, non può essere riconosciuto, ai fini fiscali, il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha proceduto a rivalutarle ai sensi dell'art. 5 della legge 448/2001 (almeno nella misura in cui il disavanzo consegue dal maggior valore derivante dalla rivalutazione). Va, peraltro, ricordato che lo schema di decreto legislativo per la riforma fiscale, nel prevedere l'abrogazione dei primi sei articoli del D.Lgs. 358/1997, consente, in via transitoria, l'affrancamento gratuito del disavanzo di fusione per le sole operazioni di fusione deliberate entro il 30 aprile 2004.

La determinazione dell'imposta sostitutiva

Le aliquote da applicare per il calcolo dell'imposta sostitutiva sono, rispettivamente:

- il 4%, per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2003, risultano qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del TUIR;
- il 2%, per le partecipazioni che, sempre alla data del 1° gennaio 2003, non risultano, invece, qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

Per determinare l'aliquota d'imposta applicabile occorre fare riferimento esclusivamente all'entità della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2003. Non hanno invece alcun rilievo, ai fini di cui trattasi, le cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Ciò in quanto la rideterminazione del valore della partecipazione non costituisce una fattispecie assimilabile alle cessioni a titolo oneroso e la norma richiede la verifica del possesso qualificato o meno a una data prestabilita.

La determinazione dei capital gains

La possibilità di rideterminare, ai sensi della legge in commento, il valore delle partecipazioni ha effetto, per quanto espressamente statuito dall'art. 5 della legge 448/2001, sulla determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR.

Questo a condizione che, come indicato nella c.m. 12/E del 2002, venga corrisposta l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione.

In caso di cessione delle partecipazioni affrancate, la base imponibile su cui calcolare l'imposta sui capital gains andrà quindi computata tenendo conto, in luogo del costo di acquisizione delle partecipazioni stesse, del valore rideterminato (quale risultante dalla perizia), eventualmente incrementato del costo sostenuto per la perizia per la parte rimasta a carico del socio.

Questo, però, soltanto se, a seguito della cessione delle partecipazioni, il contribuente realizza una plusvalenza. Per quanto, infatti, disposto dal comma 6 dell'art. 5 della legge n. 448/2001, non è, invece, consentito utilizzare, a riduzione della base imponibile, le eventuali minusvalenze che dovessero derivare dalla rideterminazione del valore delle partecipazioni.

L'attuale regime impositivo

Per comprendere il possibile effetto dell'affrancamento delle partecipazioni in termini di successivi risparmi d'imposta, è utile riepilogare brevemente la normativa sulla tassazione dei redditi finanziari; distinguendo necessariamente tra le disposizioni attualmente in vigore e quelle previste dalla bozza di decreto legislativo per la riforma fiscale.

Ad oggi, le disposizioni cui deve essere fatto riferimento sono quelle di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir.

In primo luogo, va evidenziato che ai sensi delle suddette norme costituiscono redditi diversi le plusvalenze che traggono la loro origine dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni (o degli altri titoli e diritti).

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 12/E del 2002, ha evidenziato che sono considerate cessioni a titolo oneroso (e quindi rilevano ai fini di cui trattasi):

- le compravendite (sia a pronti che a termine);
- le permutate;
- gli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento;
- i conferimenti in società.

Non costituiscono, invece, redditi diversi (e quindi sono "insensibili" alla rivalutazione di cui trattasi) le fattispecie classificabili tra i redditi di capitale (di cui agli articoli da 41 a 45 del Tuir). Così, ad esempio, la rivalutazione delle partecipazioni non ha effetto, come è stato evidenziato dalla c.m. 12/E del 2002, per la determinazione del reddito (di

capitale) in ipotesi di proventi percepiti per effetto di rimborsi di partecipazioni o di altri investimenti di natura partecipativa, a seguito di:

- recesso o esclusione del socio;
- liquidazione della società.

Per quanto poi concerne la determinazione dei redditi finanziari diversi, va tenuto conto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 12/E del 2002, le partecipazioni (nonché i titoli e i diritti) oggetto di rivalutazione si considerano acquisite il 1° gennaio 2003, indipendentemente dalla data di pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 5 della Finanziaria 2002. Pertanto, agli effetti dell'applicazione delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, le partecipazioni, i titoli e i diritti rivalutati andranno considerati ceduti per primi rispetto a quelli acquistati precedentemente al 1 gennaio 2003, ma non rivalutati (cfr. art. 81, comma 1-bis, del Tuir).

Le modalità e i termini per la tassazione dei suddetti redditi sono quelli di cui al D.Lgs. 461/1997.

Il citato decreto prevede, come noto, tre regimi di tassazione:

- il regime della dichiarazione;
- il regime del risparmio amministrato;
- il regime del risparmio gestito.

Il primo regime, quello della dichiarazione, è il regime ordinario e trova applicazione in caso di mancata opzione per uno degli altri due regimi, mentre il regime amministrato e quello gestito sono, di conseguenza, dei sistemi opzionali.

In ogni caso, indipendentemente dal regime prescelto, le plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni, di cui alle lettere c) e c)-bis) dell'art. 81 del TUIR, sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da calcolare applicando le seguenti aliquote:

- 27%, per le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni qualificate, di cui alla lettera c) dell'art. 81 del TUIR;
- 12,5%, per le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni non qualificate, di cui alla lettera c-bis) dell'art. 81 del TUIR.

La riforma fiscale

Nella bozza del nuovo TUIR, approvata dal Governo il 12 settembre 2003, la disciplina dei redditi diversi è contenuta negli articoli da 66 a 70.

In particolare, l'articolo 66, nel definire le fattispecie che danno luogo a redditi diversi, ripropone alle lettere c) e c-bis) del comma 1, con alcune modifiche, le disposizioni di cui alle analoghe lettere del vigente articolo 81.

Per quanto poi disposto dal successivo articolo 67, le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 concorrono, di norma, a formare il reddito imponibile nella misura del 40 per cento del loro ammontare (da sommare algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze).

Se, però, sono relative a partecipazioni in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, le predette plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in misura integrale (salvo che non sia possibile dimostrare, tramite l'apposita procedura di interpello, la mancata delocalizzazione del reddito).

Le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate sono poi sempre da determinarsi in misura integrale.

Occorre poi considerare che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo per la riforma fiscale prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, con la conseguente scomparsa dell'imposta sostitutiva del 27 per cento, attualmente prevista per le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate.

Con l'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale (prevista per il 1° gennaio 2004) le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni risulteranno quindi tassate nei seguenti termini (quando costituenti redditi diversi):

- con applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5%, per le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni non qualificate, di cui alla lettera c-bis) dell'art. 66 del nuovo TUIR;
- facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile (da tassare in applicazione delle aliquote Irpef ordinarie) il 40% della plusvalenza, quando realizzata per la cessione di partecipazioni qualificate, di cui alla lettera c) dell'art. 66 del nuovo TUIR (salvo che non si tratti di partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali, nel qual caso la plusvalenza concorrerà integralmente a formare il reddito imponibile).

